



## **LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO**

### **1. Finalità**

1.1. La Regione Campania promuove un sistema di accreditamento degli operatori per i servizi per il lavoro finalizzato a realizzare forme di cooperazione tra centri di servizi pubblici ed altri soggetti, migliorare la qualità dei servizi offerti e ampliarne la diffusione sul territorio, realizzare esperienze di eccellenza innovative o incisive in ambiti settoriali o territoriali specifici e fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi definiti dalla normativa vigente.

### **2. Oggetto**

2.1. Le presenti Linee Guida definiscono:

- a) i requisiti dei soggetti richiedenti l'accreditamento dei servizi per il lavoro;
- b) le procedure di accreditamento dei servizi per il lavoro;
- c) l'istituzione e le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- d) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'Elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- e) i criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati mediante il modello di rating e premialità;
- f) le ipotesi e la procedura di sospensione e revoca dell'accreditamento.

### **3. Accreditamento**

- 3.1. L'accreditamento è il provvedimento mediante il quale la Regione Campania riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare servizi per il lavoro, finanziabili nell'ambito del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e secondo le procedure e le modalità di cui alla presente disciplina.
- 3.2. Per servizi per il lavoro si intendono le attività di natura informativa dirette a sostenere i percorsi personali di inserimento o reinserimento occupazionale, i sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, le attività di orientamento, di somministrazione, di intermediazione, di selezione e consulenziali, nell'ambito del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego.
- 3.3. L'accreditamento costituisce titolo di legittimazione per la stipula con la Regione Campania di convenzioni per l'individuazione e l'affidamento dei servizi al lavoro da erogare sul territorio regionale.
- 3.4. Ai soggetti accreditati non può essere affidato lo svolgimento delle attività di accertamento, verifica, certificazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione né delle attività di ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro.

#### **4. Destinatari dell'accreditamento**

4.1. Possono richiedere l'accreditamento al sistema regionale dei servizi per l'impiego i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, tra cui:

- a) soggetti costituiti nella forma di società di capitali, società cooperative e loro consorzi;
- b) comuni e unioni dei comuni;
- c) università e consorzi universitari;
- d) camere di commercio;
- e) scuole secondarie superiori;
- f) associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e regionale, che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali, delle società di servizi controllate nonché dei propri patronati;
- g) associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, nonché i loro enti strumentali;
- h) enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 276/2003.

#### **5. Requisiti per l'accreditamento**

5.1. Ai fini dell'accreditamento, i soggetti richiedenti l'accreditamento devono possedere al momento della domanda i requisiti di cui all'Allegato A alle presenti Linee Guida, in termini di:

- a) risorse infrastrutturali e logistiche intese come qualità, accessibilità e sicurezza degli spazi e delle strutture fisiche, delle sedi operative e degli ambienti in cui si svolgono le attività;
- b) affidabilità economico-finanziaria intesa come solidità dei bilanci di esercizio, adeguato sistema contabile articolato per attività progettuali, rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili;
- c) capacità gestionali e risorse professionali intese come capacità complessiva di governare i diversi processi di lavoro necessari per l'erogazione delle attività;
- d) capacità di interrelazioni con il territorio intesa come riconoscibilità e accessibilità alle informazioni sulle attività dell'operatore.

#### **6. Elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati.**

6.1. È istituito presso l'Ufficio della Giunta regionale competente in materia di servizi per il lavoro (di seguito Ufficio regionale competente), l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere le attività dei servizi per il lavoro (di seguito Elenco regionale).

6.2. L'iscrizione nell' Elenco regionale è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.

6.3. L'Ufficio regionale competente accerta il possesso dei requisiti in capo ai soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento e, all'esito positivo della verifica, dispone, con apposito provvedimento sulla piattaforma informativa dedicata di cui al successivo paragrafo 8, l'accreditamento e la contestuale l'iscrizione nell' Elenco regionale.

#### **7. Verifica e monitoraggio dei requisiti**

7.1. L'Ufficio regionale competente è titolare delle procedure di accreditamento degli operatori per i servizi per il lavoro e predispone un sistema di verifica del possesso dei requisiti, nonché un meccanismo di monitoraggio e controllo del mantenimento degli stessi.

- 7.2. All'Ufficio regionale competente sono affidate altresì le funzioni di vigilanza e controllo dei soggetti accreditati iscritti.
- 7.3. Per realizzare l'istruttoria, gli audit in loco e i relativi controlli, nonché le attività di vigilanza e controllo documentali o in loco, l'Ufficio regionale competente può ricorrere a risorse esterne nel rispetto della normativa vigente e della garanzia di indipendenza di esse rispetto ai soggetti da accreditare o accreditati e del principio di trasparenza, nonché ricorrere all'utilizzo di metodi innovativi atti a svolgere attività da remoto.

#### **8. Piattaforma informativa dedicata**

- 8.1. Per la gestione dell'Elenco regionale, l'Ufficio regionale competente si avvale di una piattaforma informativa dedicata al conferimento telematico delle richieste di iscrizione, alla relativa istruttoria, alla trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari all'accertamento dei requisiti previsti e del loro mantenimento, all'acquisizione dei relativi aggiornamenti, variazioni e accertamenti periodici.
- 8.2. La piattaforma informativa dedicata monitora, altresì, le attività svolte dagli operatori iscritti, gli esiti delle verifiche e dei controlli effettuati, nonché gestisce il modello di rating e premialità dei servizi.
- 8.3. Nella messa a punto del sistema dei controlli la Regione sviluppa l'integrazione con gli altri strumenti di governo e di controllo degli interventi.
- 8.4. La piattaforma informativa dedicata memorizza le informazioni e i documenti nell'ambito degli specifici processi informatici gestiti dall'Ufficio regionale competente, compresa la presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili agli operatori, conformemente a quanto sancito dalle vigenti "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" adottate dall'AGID.
- 8.5. Le comunicazioni con gli operatori nell'ambito della piattaforma hanno valore di notifica ai sensi della normativa vigente.
- 8.6. La descrizione delle specifiche funzionalità della piattaforma e dei relativi adempimenti da parte degli operatori interessati è oggetto di specifici provvedimenti dell'Ufficio regionale competente.

#### **9. Procedura di accreditamento o di rinnovo**

- 9.1. La domanda di accreditamento o di rinnovo è presentata dal legale rappresentante del soggetto interessato esclusivamente mediante la piattaforma informativa dedicata.
- 9.2. La domanda di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento. La domanda di rinnovo deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'accreditamento.
- 9.3. L' Ufficio regionale competente verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco, ed in particolare effettua:

a) un'istruttoria amministrativa atta a verificare la conformità delle informazioni prodotte e la rispondenza ai requisiti minimi previsti, i cui esiti sono comunicati all'operatore esclusivamente tramite la piattaforma informativa dedicata. Possono essere richieste, utilizzando le funzionalità della piattaforma informativa dedicata, specifiche integrazioni e rettifiche all'operatore interessato, prevedendo un termine massimo di 30 giorni per adempiervi. Decorso tale termine senza che l'operatore provveda secondo quanto richiesto, la domanda è rigettata. In caso di richiesta di integrazioni e/o rettifiche in fase di istruttoria amministrativa, i termini di conclusione del procedimento decorrono dalla data in cui l'operatore vi adempie. I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sono effettuati consultando direttamente gli

archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Se le dichiarazioni sostitutive rese presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, ma non costituenti falsità, l'Ufficio regionale competente informa l'interessato dell'irregolarità affinché questi provveda alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, entro il termine di 30 giorni; in mancanza la domanda è rigettata. Nei casi di falsità nelle dichiarazioni si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

b) un eventuale audit in loco, presso l'operatore e/o le sedi oggetto di accreditamento, atto a verificare la rispondenza dei locali e delle attrezzature a quanto dichiarato in sede di domanda, i cui esiti sono comunicati all'operatore direttamente in loco mediante controfirma del verbale di verifica e aggiornati sulla piattaforma informativa dedicata. L'audit in loco è effettuato solo ad esito positivo delle verifiche di cui alla lettera a).

- 9.4. In caso di accoglimento della domanda, il dirigente dell'Ufficio regionale competente dispone, con apposito provvedimento, mediante la piattaforma informativa dedicata, l'accreditamento e l'iscrizione nell'Elenco regionale e lo comunica al soggetto interessato.
- 9.5. In caso di rigetto della domanda, l'Ufficio regionale competente comunica i motivi e l'autorità cui rivolgere eventuali ricorsi.
- 9.6. Il procedimento di accreditamento o rinnovo si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 9.7. In caso di rigetto, l'operatore non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi 12 mesi dalla data di rigetto. In caso di ulteriore rigetto, l'operatore non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi 36 mesi dalla data del secondo rigetto.
- 9.8. È possibile rinunciare volontariamente all'iscrizione nell'Elenco regionale, fatta salva la necessità di garantire la conclusione delle attività in corso. L'operatore che rinuncia volontariamente all'accreditamento è cancellato dall'Elenco regionale e non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi 12 mesi dalla data del provvedimento di cancellazione.
- 9.9. Per i soggetti già accreditati presso altre regioni e quelli già accreditati per le attività di formazione e orientamento, l'Ufficio regionale competente disciplina, con appositi provvedimenti, semplificazioni procedurali conformemente a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del DM 11 gennaio 2018 e nel rispetto dell'Allegato A alle presenti Linee Guida.

## **10. Durata e validità**

- 10.1. L'accreditamento decorre dalla data della disposizione di cui al punto 9.4., ha durata di tre anni, ed è soggetto agli obblighi di cui al paragrafo 11, al sistema di monitoraggio di cui all'articolo 12 e alle verifiche e ai provvedimenti di sospensione e revoca di cui al paragrafo 13 delle presenti Linee Guida.
- 10.2. E' fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare, per il tramite della piattaforma informativa dedicata, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento entro il termine di 30 giorni dall'intervenuta variazione.
- 10.3. Le variazioni relative ai requisiti infrastrutturali, quali modifiche nella distribuzione degli ambienti, interdizione di locali, modifiche inerenti le dotazioni strutturali e non strutturali degli ambienti, aggiunta di nuove sedi, comportano la sospensione temporanea delle attività relativamente agli ambienti/servizi interessati, decorrente dalla data di comunicazione della variazione e fino agli esiti istruttori da parte dell'Ufficio regionale competente, in analogia a quanto previsto per la richiesta di accreditamento. Decorso il termine di conclusione del procedimento, in assenza dei provvedimenti di accettazione o rigetto, le modifiche vengono automaticamente accettate, fatte salve le attività di vigilanza e controllo di cui alle presenti

Linee Guida. Non determinano la sospensione temporanea delle attività: le variazioni concernenti le dotazioni non strutturali (arredi, attrezzature e materiali) degli ambienti; le variazioni relative all'affidabilità economico-finanziaria, quali modifiche della forma giuridica e mutamenti delle cariche sociali; le variazioni relative a capacità gestionali e risorse professionali, quali modifiche circa le figure professionali indicate in sede di accreditamento, modifiche e aggiornamenti circa i sistemi e le certificazioni di qualità, i sistemi di gestione della sicurezza dei lavoratori e quelli inerenti il trattamento dei dati personali; le variazioni relative a capacità di interrelazioni con il territorio, quali modifiche inerenti gli orari di apertura, l'URL del sito internet dedicato, l'aggiornamento delle convenzioni e dei partenariati.

- 10.4. I soggetti accreditati confermano o aggiornano annualmente i dati e le informazioni trasmesse per il tramite della piattaforma informativa dedicata di cui alle presenti Linee Guida, secondo quanto prescritto dall'Ufficio regionale competente e non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'accreditamento. Il mancato aggiornamento o conferma dei dati e delle informazioni secondo quanto stabilito, determina la sospensione dell'accreditamento.

## **11. Obblighi dei soggetti accreditati**

11.1. I soggetti accreditati sono obbligati a:

- a) conferire ai sistemi informativi regionali i dati richiesti ed effettuare i relativi aggiornamenti periodici richiesti dalle disposizioni regionali;
- b) comunicare entro 30 giorni le intervenute variazioni dei requisiti secondo quanto prescritto dalle disposizioni regionali;
- c) rendere note in ciascuna sede operativa, all'esterno delle stesse e sul proprio sito internet, le informazioni previste dalle presenti Linee Guida e dalle disposizioni dell'Ufficio regionale competente;
- d) attenersi ad ogni disposizione regionale circa lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto di accreditamento, compresa l'eventuale limitazione delle attività a quelle coerenti con i fabbisogni regionali definiti e/o il rispetto di eventuali definizioni tariffarie;
- e) assicurare agli utenti dei servizi erogati il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, indicando i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati e garantendo l'ambito di diffusione degli stessi;
- f) stipulare una convenzione con l'Ufficio regionale competente ai fini della fruibilità e del trattamento dei dati raccolti dalla piattaforma informativa dedicata, ai sensi della normativa vigente in materia;
- g) sottoscrivere specifiche clausole di responsabilità, a manleva della Regione Campania, secondo quanto prescritto dalle disposizioni dell'Ufficio regionale competente;
- h) fornire alla Regione tutte le informazioni da questa richieste.

11.2. I soggetti accreditati si attengono alle disposizioni dell'Ufficio regionale competente circa la gestione, il monitoraggio, la verifica e la valutazione delle attività svolte, compresa l'interconnessione con i sistemi informatici del lavoro e della formazione regionale e nazionale operativi.

## **12. Modello di rating e premialità**

12.1. Il sistema regionale di accreditamento è affiancato da un modello di rating e premialità dei servizi volto a:

- a) valutare l'affidabilità e la qualità dei servizi, in termini di efficacia dei risultati, affidabilità nella gestione e capacità di innovazione dei soggetti accreditati;
- b) promuovere il superamento di inefficienze gestionali e di risultato;
- c) promuovere comportamenti virtuosi;
- d) informare ed orientare la libera scelta degli utenti sulla base delle prestazioni degli operatori.

- 12.2. Il sistema di rating prevede l'attribuzione di punti in una scala da 0 a 35. In sede di accreditamento e iscrizione nell'Elenco regionale il sistema attribuisce automaticamente 5 punti.
- 12.3. Il rating è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle informazioni acquisite dalla piattaforma informativa dedicata in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno solare precedente e dei criteri descritti nell'Allegato B alle presenti Linee Guida.
- 12.4. Il punteggio di rating può consentire l'assegnazione di eventuali finanziamenti in relazione alla qualità delle prestazioni, l'informazione e l'orientamento della libera scelta degli utenti ed è valutato anche ai fini dello svolgimento delle verifiche da parte della Regione Campania.
- 12.5. L'azzeramento del punteggio di rating determina la revoca dell'accreditamento.
- 12.6. Il rating può essere preso in considerazione nell'ambito delle valutazioni ex ante eventualmente previste da specifiche procedure pubbliche regionali di assegnazione di autorizzazioni o finanziamenti.

### **13. Sospensione, revoca e sanzioni**

- 13.1. L'Ufficio regionale competente, in qualunque momento lo ritenga opportuno verifica il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.
- 13.2. L'accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento rispetto alle disposizioni attuative previste è comunicato al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni, la Regione sospende l'accreditamento per un periodo non superiore a tre mesi e comunica la sospensione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate.
- 13.3. Le disposizioni di cui al punto 13.2 si applicano altresì nei casi in cui il soggetto accreditato abbia mutato, senza preventiva comunicazione, la propria situazione in relazione ad uno o più requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento.
- 13.4. Nel caso la Regione accerti reiterate violazioni delle previsioni di cui ai punti 13.2 e 13.3, la sospensione dell'accreditamento ha una durata massima di sei mesi.
- 13.5. La revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale si verifica nei seguenti casi:
  - a) mancato adeguamento a quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3;
  - b) gravi irregolarità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento;
  - c) mancanza dei requisiti previsti dal paragrafo 5 e dall'Allegato A alle presenti Linee Guida;
  - d) mancato rispetto delle comunicazioni nei termini di cui al paragrafo 10;
  - e) mancato conferimento ai sistemi informativi dei dati richiesti di cui al paragrafo 11;
  - f) azzeramento del punteggio di rating.
- 13.6. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.
- 13.7. Il soggetto cui viene sospeso l'accreditamento ha l'obbligo di portare a termine, nell'interesse degli utenti, le eventuali attività finanziate dalla Regione che presuppongano l'accreditamento, salvo che la Regione stessa ne disponga l'interruzione in via cautelativa.

### **14. Procedure di vigilanza e controllo**

- 14.1. L'avvio delle attività di vigilanza e controllo può muovere sulla base:

- a) del campionamento casuale degli operatori, tenendo anche conto del punteggio di rating ottenuto;
- b) di eventuali segnalazioni ricevute;
- c) delle variazioni e degli aggiornamenti comunicati dagli operatori secondo quanto previsto dalle presenti Linee Guida.

14.2. Le eventuali irregolarità accertate in sede di controllo vengono contestate agli operatori interessati, con la specificazione delle sanzioni previste per le irregolarità riscontrate, nelle forme di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Il procedimento inerente alle irregolarità accertate in sede di controllo si conclude, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione delle irregolarità accertate, mediante l'adozione di un provvedimento espresso che può prevedere:

- a) la sospensione dell'accreditamento. La riammissione in accreditamento è disposta con provvedimento espresso, qualora sia accertata l'eventuale rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione;
- b) la revoca dell'accreditamento;
- c) la sospensione e/o l'annullamento (non riconoscimento) di specifiche attività svolte e/o in corso di svolgimento,
- d) la conclusione del procedimento senza l'irrogazione di alcuna sanzione.

14.3. I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 14.2 motivano il mancato accoglimento o l'accoglimento, anche parziale, delle memorie e/o controdeduzioni presentate dall'operatore interessato. I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 14.2 indicano i termini e l'autorità cui rivolgere eventuali ricorsi.

14.4. Gli operatori accreditati sono tenuti ad agevolare le operazioni di vigilanza e controllo da parte dell'Ufficio regionale competente ed ogni impedimento in tal senso comporta la sospensione immediata dell'accreditamento e, in caso di particolare gravità, la revoca dell'accreditamento e/o l'annullamento di specifiche attività.

14.5. All'Ufficio regionale competente è demandata l'adozione dei provvedimenti che, conformemente a quanto previsto dalle presenti Linee Guida, descrivono le sanzioni applicabili alle specifiche fattispecie rilevabili, graduando le stesse in ragione della gravità della violazione. Gli stessi provvedimenti descrivono i casi di revoca dell'accreditamento per inattività dell'operatore e le modalità atte a rilevare detta fattispecie.

## **15. Certificazioni di idoneità igienico-sanitaria**

15.1. Le certificazioni rilasciate dalle Aziende Sanitarie Locali e richieste ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale attestano la capienza dei singoli ambienti ad uso di orientamento e riportano in allegato la planimetria in scala dei locali con indicazione delle destinazioni d'uso delle singole unità ambientali, delle misure lineari e di superficie degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature stabili. La planimetria identifica ciascun ambiente con un numero progressivo (ambiente 1, ambiente 2).

## **16. Entrata in vigore**

16.1. Fermo quanto previsto al paragrafo 17, le presenti Linee Guida entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania. Dal medesimo termine cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni in materia.

## **17. Disposizioni transitorie**

17.1. In fase di prima applicazione, i soggetti regolarmente accreditati in base alla previgente disciplina regionale sono automaticamente accreditati sino al 31 dicembre 2024 ed entro tale termine hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti di cui alle presenti Linee Guida.